

LA RIFORMA DEL FALLIMENTO

## Gestione della crisi, Pochi i professionisti

Riccardo Ranalli

La riforma della disciplina sulla crisi d'impresa e, segnatamente, delle misure di allerta, trova nell'Organismo di composizione della crisi (Ocri) Fattori di successo dell'Ocri saranno, tra gli altri, la competenza professionale dei collegi che verranno nominati e il tempo che questi potranno dedicare. Sotto il profilo della competenza, il Codice prevede che le professionalità all'interno del collegio coprano gli ambiti aziendalistico, contabile e fiscale, quali la capacità di rilevare la presenza e le cause della crisi, nonché le azioni per rimuoverle, valutando finanche la bancabilità delle procedure in attesa della formazione dell'Albo di cui all'articolo 356, ammette i professionisti che abbiano svolto funzioni di commissario, attestatore concordato preventivo o in tre accordi di ristrutturazione: si tratta di un numero di procedure complessivamente non superiore a 14mila negli accordi di ristrutturazione, mentre per i commissari concordati preventivi, anche allargando l'accesso ai loro collaboratori, potrebbe al più arrivare a 5-10mila soggetti. La domanda è se questo numero sia sufficiente ad affrontare l'onda di segnalazioni che ci si aspetta.

Banca d'Italia, nel documento esibito nell'audizione presso la Commissione Giustizia del Senato, ha individuato tra 8 e 47mila i casi a rischio di segnalazioni esterne, stimate in non meno di 15 mila. È ben vero che i casi delle segnalazioni esterne probabilmente si sovrappongono a quelli delle segnalazioni interne, ma costituiscono comunque un floor al di sotto del quale non si può scendere; comunque, se l'allerta deve essere realmente tale, le situazioni di crisi che si siano accumulate e rilevanti scaduti oggetto delle segnalazioni esterne.

È evidente allora che l'onda iniziale delle segnalazioni sarà più prossima ai 50mila casi che ai 15mila delle sole segnalazioni esterne. Può allora affrontare 50mila casi? Ciascun professionista della terna dovrebbe assumere inizialmente un numero di incarichi francamente eccessivo, non con un efficace presidio.

Smaltito lo stock iniziale, il flusso dei nuovi casi sarà invece agevolmente gestibile, anche auspicando una ragionevole diffusione delle procedure di allerta. Per affrontare solo il momento di entrata in vigore della norma. Per farlo si potrebbe allargare la platea dei professionisti inizialmente coinvolti, con la competenza.

Oppure si potrebbe ridurre il numero dei casi segnalati, alzando la soglia di rilevanza degli indici; con il rischio, però, di un appiattimento sulle procedure di allerta all'insolvenza che alla tempestiva rilevazione della crisi. In entrambi i casi l'inevitabile conseguenza sarebbe il fallimento delle misure di allerta. Si presenta però una terza via, che contempera le rappresentate opposte esigenze: limitare, in una prima fase applicativa, l'ambito delle imprese sottoposte al controllo, richiesto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, il differimento di almeno un anno dell'entrata in vigore della disciplina dell'Ocri, e quello al 2020 del conseguente obbligo di nomina degli organi interni di controllo nella piccola Srl, che pare stia generando un'onda di mal di testa di rilevanza potrebbe essere opportunamente posta ad un livello intermedio tra l'attuale limite di fatturato per la nomina dei sindaci (di poco inferiore a 2 milioni di euro).

Ciò conterrebbe significativamente la prima ondata, che, dalle indagini svolte dagli operatori specializzati, ci si attende conti più casi e caratteristiche indicatori anomali.

Il che permetterà all'Ocri di sviluppare best practice di comportamento, a tutto beneficio della speditezza ed efficacia dei processi, alle piccole imprese di percepire l'esigenza di un cambio culturale, e, al sistema in generale, di superare con i fatti la diffidenza nei confronti di uno strumento, quello dell'Ocri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA